

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 45 del 23 novembre 2021

Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione

Art. 1
Finalità

L'articolo espone la finalità della legge volta a sostenere interventi di promozione e valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e culturale presenti nel territorio regionale di proprietà pubblica o privata.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9.

Art. 2

Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

L'articolo istituisce la Rete regionale a cui possono aderire, mediante la presentazione di apposita richiesta di accreditamento, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale. Tale presupposto è vincolante ai fini di eventuali erogazioni di contributi o alternative forme di sostegno.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Dal punto di vista organizzativo l'impatto delle nuove linee di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.

Art. 3
Logo

L'articolo riconosce ai beni iscritti alla Rete regionale l'utilizzo del Logo le cui caratteristiche ideografiche saranno individuate con deliberazione di Giunta regionale.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9.

Art. 4

Campagne di comunicazione ed informazione

L'articolo pone a carico della Regione la realizzazione di campagne di comunicazione ed informazione mediante l'attuazione di progetti dedicati che possono prevedere collaborazioni con soggetti che operano nel settore.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9.

Art. 5

Contributi e altre forme di sostegno

L'articolo stabilisce che, al fine di favorire la realizzazione di progetti per interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2, la Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno. I criteri e le modalità sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

L'articolo indica l'ammontare massimo del contributo concesso, in termini percentuali, con riferimento alla spesa riconosciuta ammissibile e i vincoli a cui è subordinata la relativa erogazione.

La Regione, al fine di incentivare la realizzazione dei sopracitati interventi, promuove la stipula di accordi con gli istituti di credito per l'ottenimento di prestiti a tasso agevolato.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9 della presente legge.

Art. 6

Comitato tecnico-consultivo

L'articolo istituisce il Comitato tecnico – consultivo presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali e ne indica le funzioni, i compiti nonché le modalità di composizione e di funzionamento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art. 7

Attivazione di formazione e di spettacolo

La disposizione prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione con le Università allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative previste dalla legge e i siti delle strutture inserite nella Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9 della presente legge.

Art. 8

Disposizioni di attuazione

L'articolo demanda alla Giunta regionale la determinazione delle disposizioni attuative di questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio.

Art. 9
Disposizioni finanziarie

L'articolo autorizza, per l'annualità 2022, la spesa nel limite massimo di euro 30.000,00 per sostenere le spese di parte corrente e nel limite massimo di euro 170.000,00 per sostenere le spese di investimento, rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio. La copertura è individuata negli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva".

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

Deliberazione legislativa "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione" _ Richiesta verifica disponibilità capitolo al 13/10/2021															
SPESA PREVISTA "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione"							COPERTURA								
MISS.	PROG	Tit.	CAPITOLO	COMP. 2021	COMP. 2022	COMP. 2023	MISS.	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura o-neri PDL	Anni suc-cessivi	FONTI FINANZIA-MENTO (Comunita-ria, statale, regio-nale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autoriz-zazione
5	1	1	CNI		30.000,00	Legge bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	487.243,72		Legge di ap-provazione del bilancio	fondi regionali	legge di bilancio
5	1	2	CNI		170.000,00	Legge bilancio									
200.000,00							200.000,00								

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

L'articolo individua in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio.